



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.51

OGGETTO:

Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) - conferma delle aliquote per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Si
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Si
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Si
4. GHIO Roberto	Consigliere	Si
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Si
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Si
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Si
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Si
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Si
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Si
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Si
12. AIASSA Serena	Consigliere	Si
13. SENSI Mauro	Consigliere	Si
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Si
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Si
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Si
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Si
Totale Presenti:		17
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi)**
- conferma delle aliquote per l'anno 2019.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Premesso che:

La **TASI** - Tributo per i servizi indivisibile - è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) quale imposta facente parte, insieme all'IMU e alla TARI, della IUC; il **presupposto** impositivo della TASI è pertanto il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e dei terreni agricoli; occorre precisare che l'abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n.208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) ne ha previsto l'esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall'IMU sia dalla TASI.

Infatti a partire dall'anno 2016 è stata prevista l'esenzione anche dalla TASI sull'abitazione principale e pertinenza ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze le quali pagano la TASI nella misura ordinaria;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.06.2014;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 /05/2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2018;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamati in particolare il comma 14 della legge 208/2015:

14. all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, il possessore versa la tasi nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del d.l. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima imu consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 22 dicembre 2016, n. 232 il quale conferma il blocco delle tariffe ed delle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 ed, inoltre, stabilisce che la maggiorazione TASI deliberata per il 2016 può essere confermata, nella stessa misura, anche per il 2018;

Dato atto che sulla base delle incertezze relative al blocco della leva fiscale per il 2019, risulta opportuno, mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di legge;

Rilevato che in base all'art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Costi
Funzioni Relative alla Viabilità (Missione 10) - parte	106.163,00
Illuminazione Pubblica (Missione 10) parte	290.000,00
Gestione Territorio E Ambiente con Esclusione di Igiene Urbana (Missione 8)	115.300,00
Funzioni di Polizia Locale (Missione 3)	267.600,00
Gestione dei Beni Demaniali E Patrimoniali (Missione 1 - 05 -)	356.000,00
Totale	1.1354.063,00

Il disegno di Legge di bilancio per il 2019, attualmente in discussione in Parlamento, sembra non estendere tale blocco anche all'annualità 2019.

Tuttavia, viene confermato anche per il 2019, quanto già previsto per il 2018, prevedendo la **non** applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e l'applicabilità agli altri fabbricati con le seguenti aliquote:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CATEGORIE CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	ALIQUOTA TASI
A2/A3/A4/A5/A6/A7	Prima casa e pertinenza *	ESENTE
A1/A8/A9	Prima casa e pertinenza *	1 ‰
	Altri fabbricati	1 ‰
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
	Aree Edificabili / D5	ESENTE
	Terreni agricoli	ESENTE

* è ammesso considerare PERTINENZA al massimo un immobile per ciascuna delle seguenti categorie : C2/C6/C7.

Ritenuto per quanto sopra, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2019, le aliquote TASI approvate nell'anno 2018 con deliberazione di consiglio comunale n. 67 del 22/12/2018, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Si propone al Consiglio Comunale affinché

DELIBERI

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in narrativa, per **l'anno 2019**, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvate per l'anno 2017 e 2018 tenuto conto delle esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, della legge 28.12.2015, n.208 e precisamente:

CATEGORIE CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO	ALIQUOTA TASI
A2/A3/A4/A5/A6/A7	Prima casa e pertinenza *	ESENTE
A1/A8/A9	Prima casa e pertinenza *	1 ‰
	Altri fabbricati	1 ‰
	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
	Aree Edificabili / D5	ESENTE
	Terreni agricoli	ESENTE

* è ammesso considerare PERTINENZA al massimo un immobile per ciascuna delle seguenti categorie : C2/C6/C7.

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono **dal 1° gennaio 2019**.

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL 267/2000, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio;

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Acquisiti:

- in data 19/12/2018 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 17

Votanti: 17

Astenuti: 0

Contrari: 5 (Sensi, Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)

Favorevoli: 12

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.
- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 17

Votanti: 17

Astenuti: 0

Contrari: 5 (Sensi, Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)

Favorevoli: 12

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.